

“Fornitura di energia elettrica in media tensione anno 2020”

Codice pratica VAG19F1314 - Lotto 2 – Media Tensione - CIG Derivato 8161543E55

Prot. Contr n. 530 firmato digitalmente in data 09.03.2020

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

tra

l'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Milano), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Milano (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità “Soggetto gestore” o anche “gestore”

e

la Società EDISON ENERGIA S.p.A., avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – codice fiscale 08526440154 e partita IVA08526440154, nella persona del suo Dirigente Delegato sig. Davide Macor, nato a Torino il 25.09.1967 a ciò autorizzato giusta procura e revoca di poteri del Notaio dott. Alfonso Colombo di Milano Repertorio n. 171.937 – Racc. n. 31.625 del 25.06.2019 presso la quale è domiciliato per la carica, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato “Fornitore” o anche “Appaltatore”;

Di seguito nel loro insieme denominate anche Parti, e singolarmente, Parte,

Premesso che

- a. Viveracqua S.c. a r.l., in veste di Centrale di committenza, in data 13.11.2019 ha dato avvio alla procedura negoziata ex art. 125, comma 1, lett. a e d, del d. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2020, identificata con il codice VAG19F1314;
- b. Tale procedura si è conclusa con la determina di aggiudicazione n. 37/9 in



- data 02.12.2019 del 02.12.2019 del Presidente di Viveracqua S.c.a.r.l., con cui veniva disposto l’affidamento del Lotto n. 2 – Media tensione al Fornitore;
- c. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con Ordinanza del Presidente n. 06/2019 del 04.12.2019 ha preso atto della regolarità delle procedure di gara per l’affidamento della fornitura relativa al Lotto 2) – Media Tensione esperite dalla Centrale di Committenza “Viveracqua s.c.a.r.l.” e contestualmente ha approvato l’affidamento della fornitura e la sottoscrizione del contratto per la propria quota parte con la società aggiudicataria EDISON Energia S.p.A. di Milano;
- d. il Fornitore esercita attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica, così come definita all’art. 4.8 e all’allegato A della delibera 11/07 dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito anche “Autorità” oppure “ARERA”);
- e. il Fornitore è in possesso dei requisiti di Cliente Grossista ai sensi del D.L. n.79 del 16 marzo 1999 (c.d. “Decreto Bersani”);
- f. il Fornitore è inoltre Utente del Dispacciamento in prelievo;
- g. i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica sono regolati dalle disposizioni dell’Autorità, che le parti danno reciprocamente atto di conoscere;
- h. dall’esito della verifica dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario, effettuata dalla società Viveracqua s.c. a r.l., è emersa la conferma del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ammissione all’appalto dichiarati in sede di gara ad eccezione del requisito relativo all’antimafia, per il quale alla data odierna non è pervenuta, l’informativa richiesta alla competente Prefettura;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – GENERALITÀ

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
- 1.2 Costituiscono allegati del presente contratto, e ne sono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato n° 1: Elenco punti di prelievo Lotto n° 2
 - Allegato n° 2: Cauzione definitiva
 - Allegato n° 3 Offerta economica prodotta in sede di gara
- 1.3 Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati:
 - il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati;

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica di origine nazionale ed internazionale a favore dell’Appaltante.
- 2.2 L’energia e la potenza fornita ai sensi del presente contratto non possono essere utilizzati da siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né possono essere cedute sotto qualsiasi forma a terzi.
- 2.3 L’Appaltante si impegna a ritirare la quantità di energia elettrica secondo le modalità e le condizioni indicate all’art. 4.
- 2.4 Con la stipula del Contratto di fornitura, il soggetto gestore - Azienda Gardesana Servizi S.p.A. conferisce mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in proprio nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all’assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall’estero.
- 2.5 Il Fornitore si impegna a fornire, fatti salvi impedimenti da parte delle Autorità e Gestori preposti, una quantità di energia che consenta di

soddisfare integralmente per tutto il periodo della fornitura le necessità dei siti dell'Appaltante, oggetto dell'appalto.

- 2.6 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate dalle parti, oltre che secondo quanto stabilito dal contratto stesso e dai documenti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, in conformità al quadro normativo e regolamentare di cui in premessa.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

- 3.1 Il presente contratto decorre dalle ore 0:00 del 1 gennaio 2020 e scade alle ore 24:00 del 31 dicembre 2020. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 106, comma 11, del Codice.
- 3.2 La comunicazione di rinnovo, da parte del Soggetto Gestore, sarà inviata tramite PEC all'indirizzo e-mail del Fornitore gare.edisonenergia@pec.edison.it.

Art. 4 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PREZZI CONTRATTUALI

- 4.1 Il Fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore del Soggetto Gestore per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica del Soggetto Gestore stesso nelle quantità e per i punti di fornitura riportati nell'allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto. I consumi riportati in detto allegato sono indicativi e non impegnativi per il Soggetto Gestore e potranno variare, in aumento o in diminuzione, del 20% su base annua senza che il Fornitore possa richiedere indennizzi di sorta, variazioni della durata contrattuale e/o incrementi nei corrispettivi.
- 4.2 Le condizioni previste nel presente contratto si applicano anche nel caso di attivazione di punti di fornitura aggiuntivi rispetto a quelli elencati in allegato e/o di variazioni di impegni di potenza. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di inserire, in fasi successive, ulteriori punti di prelievo in seguito

“Fornitura di energia elettrica in media tensione anno 2020”

Codice pratica VAG19F1314 - Lotto 2 – Media Tensione - CIG Derivato 8161543E55

ad acquisizioni e/o evoluzioni infrastrutturali o impiantistiche che il suddetto Gestore effettuerà.

- 4.3 All'energia elettrica effettivamente prelevata nel corso di ciascun mese, saranno applicati i corrispettivi previsti dall'art. 7 del CSA
- 4.4 Con riferimento al prezzo di acquisto della componente energia ed alla sua determinazione ai sensi dell'Art. 7 del CSA, il parametro ΩBT è pari a 1,62 €/MWh; ΩBT , ossia il corrispettivo riconosciuto al Fornitore a copertura dei costi di gestione del Contratto, è fisso e immutabile per l'intera durata della fornitura ed è applicato sull'energia prelevata dalla rete dai singoli Punti di prelievo ed alle relative perdite di rete; tale corrispettivo è espresso in €/MWh ed ha due cifre significative dopo la virgola.
- 4.5 In conformità al mandato conferito dal Soggetto Gestore, il Fornitore gestirà i contratti di dispacciamento e trasporto per i siti oggetto del presente contratto. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del presente contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a servizi diversi da quelli sopra menzionati, tali modifiche ed integrazioni si intenderanno automaticamente inserite nel presente contratto e, pertanto, i conseguenti oneri verranno posti a carico del Soggetto Gestore con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Tuttavia, qualora la disciplina adottata non consentisse la determinazione puntuale degli oneri economici dovuti in relazione al sito fornito, entro trenta giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, le Parti definiranno le modalità di applicazione di detta normativa, anche con riferimento ai conseguenti rispettivi obblighi.

Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova



normativa, continueranno ad essere posti a carico del Soggetto Gestore i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte.

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 5.1 La fatturazione dell'energia fornita, degli oneri di dispacciamento e degli oneri di trasporto è mensile posticipata e viene effettuata sulla base degli oneri complessivi previsti all'art. 4 del presente contratto.
- 5.2 Il pagamento avviene a 60 gg d.f., tramite bonifico bancario.
- 5.3 Le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica con riferimento al seguente codice destinatario del soggetto gestore: 4PRR1AO;
le stesse saranno inviate al seguente indirizzo PEC del Soggetto gestore ags@pec.ags.vr.it e rese disponibili nell'area riservata del portale internet del fornitore all'indirizzo www.aziende.edisonenergia.it. Non è richiesto l'invio di copia cartacea delle fatture.
- 5.4 Salvo nel caso di emissione e contestuale invio di fatture basate su dati di consumo effettivo e non stimato, le fatture devono essere emesse e contestualmente inviate non prima del giorno 10 e non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello cui la fatturazione si riferisce.
- 5.5 Le fatture devono tassativamente essere computate sul valore reale di energia elettrica effettivamente consumata evitando quindi qualsiasi fatturazione effettuata sulla base di dati stimati e successivi conguagli, salvo comprovate anomalie dovute al Distributore locale. Dovranno riportare altresì i dettagli sugli importi relativi agli oneri passanti (componenti tariffarie e dispacciamento).
- 5.6 La fatturazione dell'energia elettrica verrà effettuata sulla base degli

oneri complessivi previsti nell’articolo 4 del presente contratto.

- 5.7 Eventuali irregolarità contabili o errori di fatturazione sono tempestivamente contestate al Fornitore e i conseguenti importi recuperati in occasione del primo pagamento utile o prelevati dalla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata nel suo importo originario.
- 5.8 Qualora il Soggetto Gestore non effettui il pagamento entro i termini di sollecito di cui al successivo punto 9.7 senza giustificato motivo, il Fornitore potrà sospendere la fornitura.
- 5.9 In caso di ritardato pagamento, il Fornitore si riserva di applicare al Soggetto Gestore interessi moratori nella misura prevista all’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 231/02.
- 5.10 Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:
- per il Fornitore: Edison Energia S.p.A., Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano - stanza B117; Email: stefano.devecchi@edison.it – PEC: gare.edisonenergia@pec.edison.it
 - per il Soggetto gestore: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR); E-mail: ags@ags.vr.it
- PEC: ags@pec.ags.vr.it

Art. 6 – FLUSSO INFORMATIVO

- 6.1 Il Fornitore trasmetterà su base mensile al Soggetto Gestore, su supporto informatico – in formato MS Excel© versione 2007 o successive e renderà disponibile nei medesimi formati il flusso informativo nelle forme e nei modi identificati nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 12 Reportistica (Tracciato record e fatturazione). Il flusso informatico dovrà essere reso disponibile contestualmente all’emissione ed invio delle fatture

attraverso:

pubblicazione sul portale del Fornitore all’indirizzo www.aziende.edisonenergia.it e/o invio all’indirizzo e-mail del Soggetto Gestore: ags@ags.vr.it o pec: ags@pec.ags.vr.it

Art.7 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- 7.1 L’Imposta sul Valore Aggiunto, sulla base dell’aliquota applicabile, è a carico del Soggetto Gestore ed il Fornitore applicherà, fatta salva diversa successiva disposizione ricevuta dal Soggetto gestore, l’aliquota richiesta dallo stesso.

Art. 8 – GARANZIE

- 8.1 Il Fornitore, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto, ha emesso la seguente cauzione definitiva:
- Polizza n° 54281/611
 - Emessa da “UBI BANCA SPA “ di Bergamo
 - In data 13.01.2020
 - Di importo pari a euro 50.017,35

Art. 9 – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

- 9.1 Costituiscono giusta causa di sospensione della fornitura esclusivamente gli eventi di Forza Maggiore nei termini e condizioni specificati ai successivi punti 9.2, 9.3 e 9.4.

- 9.2 Qualora il Fornitore, per cause di Forza Maggiore, si trovi nell’impossibilità di adempiere alla totalità o a parte delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto, previa tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r o PEC di tale circostanza al Soggetto Gestore, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato adempimento ai

propri obblighi nel periodo in cui l'evento di Forza Maggiore permane in essere, fino ad un massimo di 30 giorni. Con “Forza Maggiore” s'intende qualsiasi evento o circostanza non prevista, né prevedibile, che occorra al di fuori del ragionevole controllo di una persona che agisca ed abbia agito diligentemente e in buona fede con l'intenzione di adempiere ai propri obblighi contrattuali e che tale persona non sia in grado di contrastare, pur agendo ed avendo agito con ragionevolezza e prudenza. A titolo esemplificativo, gli eventi di Forza Maggiore includono guerre, calamità naturali, fulmini. Il Fornitore può attribuire a Forza Maggiore difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle Reti, solo ove essi derivino da cause analoghe agli eventi sopra descritti o dalla necessità di garantire la sicurezza del sistema.

9.3 Il Fornitore è tenuto immediatamente ad informare con lettera raccomandata a/r o PEC il Soggetto Gestore riguardo l'entità e la durata della propria impossibilità ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, nonché a provvedere, impiegando tutti i ragionevoli mezzi tecnici e finanziari a disposizione, al ripristino delle condizioni necessarie per l'esecuzione del Contratto.

9.4 Qualora l'obbligo di consegnare o accettare energia elettrica sia stato sospeso a causa di un evento di Forza Maggiore, il Fornitore non dovrà effettuare alcuna ulteriore consegna. Nessun pagamento dovrà essere richiesto, né corrisposto per l'energia elettrica non consegnata.

9.5 In nessun caso le Parti saranno ritenute reciprocamente responsabili per qualsiasi mancato guadagno, mancata occasione, perdita produttiva o qualunque altro danno diretto e/o indiretto, dipendente da evento di



Forza Maggiore nei termini di cui ai punti 9.2, 9.3 e 9.4.

9.6 Qualora l'evento di Forza Maggiore di cui all'art. 9.2 perduri per almeno sessanta giorni naturali e consecutivi, ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere dal Contratto. Tale volontà dovrà essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o PEC. Il recesso non libererà le Parti dall'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto ed in corso di esecuzione; in particolare non libererà il Soggetto Gestore dall'obbligo di pagare integralmente la fornitura ricevuta fino al giorno del recesso.

9.7 Il Fornitore si riserva il diritto di richiedere all'impresa distributrice, la sospensione della fornitura di energia elettrica per tutti o parte dei punti di prelievo nella titolarità del Soggetto Gestore, nel caso in cui il Soggetto Gestore medesimo non effettui il pagamento degli importi dovuti nei termini di cui all'art. 5, previo invio al Soggetto Gestore, mediante raccomandata A/R o PEC, di una comunicazione contenente:

- il termine ultimo entro cui il Soggetto Gestore è tenuto a provvedere al pagamento, comunque non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
- il termine decorso inutilmente il quale il Fornitore provvederà ad inviare la richiesta di sospensione della fornitura all'impresa distributrice;
- le modalità con cui il Soggetto Gestore può comunicare l'avvenuto pagamento;

9.8 Il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Soggetto Gestore il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità.

Articolo 10 – Codice Etico e di comportamento – Modello Organizzativo 231

10.1 Il Fornitore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e del Codice Etico di Comportamento, documenti tutti pubblicati sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e del codice etico di comportamento e a tenere una condotta in linea con quanto nei succitati documenti previsti, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto D. Lgs n. 231/2001 e della normativa di riferimento;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione e del codice etico di comportamento, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest’ultimo ed al codice edito di comportamento.

Si dà atto che l’inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Il Soggetto Gestore invita a segnalare prontamente al “Responsabile

Prevenzione Corruzione e Trasparenza “RPCT” eventuali comportamenti non etici dei dipendenti di AGS .

Da parte del Soggetto Gestore naturalmente verrà garantito il diritto alla riservatezza sull'identità del segnalante

Art. 11 – PENALI

11.1 Si rimanda integralmente all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Art.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

12.1 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, i singoli contratti, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.

12.2 Ai sensi del comma 13 del suddetto articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni contraenti, all'atto dell'emissione del contratto di Fornitura, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere, inoltre, i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Consegna/Riconsegna.

12.3 Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m..

12.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 13 – RISOLUZIONE



13.1 Fatto salvo quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 19, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto in caso di grave inadempimento dell'altra. La Parte che risolve il contratto ha facoltà di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti in conseguenza della risoluzione del Contratto.

Art. 14 – RECESSO

14.1 Salve le ipotesi di cui al punto 9.6, le Parti potranno recedere dalla presente fornitura con preavviso di 180 giorni da comunicare con raccomandata a/r o PEC. Resta inteso tra le Parti che, a decorrere dalla data effettiva del recesso:

- a. il Fornitore sarà liberato dall'obbligo di fornire la quantità contrattuale di cui all'art. 4 al Soggetto Gestore;
- b. il Soggetto Gestore sarà liberato dall'obbligo di ritirare la restante quantità contrattuale; non invece dall'obbligo di corrispondere il prezzo per la quantità di energia elettrica ritirata fino alla data effettiva del recesso.

14.2 Il presente contratto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, per ragioni di somma urgenza debitamente documentata viene stipulato in assenza della richiesta informazione prefettizia antimafia.

L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 94 del D. Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs 50/2016, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga accertata dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché; ai sensi dell'art. 84, commi 3, 4 e 4-bis del decreto medesimo, elementi

relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore.

Art. 15 – LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE

- 15.1 Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
- 15.2 Il contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni sono assoggettate ad IVA.
- 15.3 Eventuali controversie, che dovessero sorgere saranno congiuntamente risolte nello spirito di buona cooperazione esistente fra le Parti.
- 15.4 Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo, ogni controversia sarà risolta presso il Tribunale ove ha la sede legale il Soggetto gestore, vale a dire il Tribunale di Verona
- 15.5 Il presente contratto è redatto in due originali, debitamente siglati e sottoscritti da entrambe le Parti, di cui uno per il Soggetto Gestore ed uno per il Fornitore entrambi in forma digitale.

Art. 16 – RISERVATEZZA

- 16.1 Le Parti si impegnano a non comunicare a terzi e a non divulgare i contenuti del contratto, senza il consenso preventivo dell'altro contraente, garantendo la massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

- 17.1 I dati forniti dalla Società, necessari per la gestione del presente contratto, ed i dati di natura personale eventualmente contemplati nel medesimo, saranno trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana

“Fornitura di energia elettrica in media tensione anno 2020”

Codice pratica VAG19F1314 - Lotto 2 – Media Tensione - CIG Derivato 8161543E55

Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

IL FORNITORE	IL SOGGETTO GESTORE
EDISON ENERGIA S.p.A.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.
<i>Il Dirigente Delegato</i> <i>Davide Macor</i>	<i>Il Direttore Approvvigionamenti-Clienti</i> <i>Paola Bersani</i>

Il Soggetto Gestore e il Fornitore dichiarano di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., gli articoli 4 – Fornitura di energia elettrica e prezzi contrattuali, 5 - Fatturazione e Pagamenti, 6 – Flusso Informativo, 7 – Imposta sul Valore Aggiunto, 8 - Garanzie, 9 - Forza Maggiore e Sospensione della Fornitura , 10 – Codice Etico e di comportamento – Modello Organizzativo 231, 11 - Penali, 12- Cessione del Contratto o del Credito, 13 - Risoluzione, 14 - Recesso, 15 – Legislazione, giurisdizione e Controversie, 16 – Riservatezza; nonché del Capitolato Speciale D'Appalto gli articoli: art.4 - Contratti di fornitura, art. 5 – Attivazione iniziale della fornitura e di ulteriori nuove forniture, art. 7 – Prezzi di fornitura, art. 9 – Revisione prezzi, art. 16 – Penali, art. 19 – Risoluzione del Contratto – esecuzione d'ufficio, art. 20. – Condizione risolutiva

"Fornitura di energia elettrica in media tensione anno 2020"

Codice pratica VAG19F1314 - Lotto 2 – Media Tensione - CIG Derivato 8161543E55

espressa nell'interesse della sola parte committente.

IL FORNITORE EDISON ENERGIA S.p.A.	IL SOGGETTO GESTORE Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
<i>Il Dirigente Delegato</i> <i>Davide Macor</i>	<i>Il Direttore Approvvigionamenti-Clienti</i> <i>Paola Bersani</i>